



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E  
LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO  
VETERINARIO

Ufficio III - Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie  
animali - Unità centrale di crisi

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL PROVINZIA AUTONOMA  
DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-  
nummer  
Data di  
protocollo

23-02-2011

Libretto  
ora

Protokollnummer:  
numero di protocollo:

108421

Assessorati alla sanità  
Servizi Veterinari  
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano

IIZZSS

Associazioni di categoria  
settore suinicolo

E, per conoscenza

IZSLER  
Centro di Riferenza per la Malattia di Aujeszky

Comando Carabinieri per  
la Tutela della salute

PROF. DGSAFV.m/ 3414 /P-

23 FEB. 2011 LORO SEDI

Oggetto: Malattia di Aujeszky. Decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010: "Modifiche ed integrazioni al decreto 1 aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. (GURI n. 35 del 12 febbraio 2011)". Chiarimenti e modifiche.

In riferimento a quanto riportato in oggetto e in relazione alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da parte di alcuni di codesti Enti e Associazioni, si comunica quanto segue.

Il decreto 30 dicembre 2010, in vigore dal prossimo 28 febbraio 2011, necessita di alcune correzioni e chiarimenti di seguito riportati:

- Annotazioni sul Modello IV: pur nella condivisione che potrebbe risultare oneroso riportare le date e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della malattia ai fini delle movimentazioni degli animali da vita, non si può tuttavia derogare da questo adempimento, tenuto conto che il *fumus iuris* del provvedimento è quello di rafforzare le misure sanitarie garantendo al contempo la tracciabilità della data e dell'avvenuta vaccinazione nei confronti della malattia.

Tuttavia nei casi in cui non è obbligatoria la visita clinica veterinaria (commi 4 e 5 dell'articolo 8-bis) e il modello IV è autocertificato dall'allevatore o detentore (comma 6 dell'articolo 8-bis), contestualmente è ammessa a corredo della documentazione di accompagnamento dei suini la copia del modello 12 ex art. 65 del regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954. Inoltre, nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio (cosiddetto sito 2) tenuto conto che i soggetti sono al di sotto dell'età vaccinale, il modello IV di scorta o autocertificazione dovrà riportare le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine (scrofaia - sito 1).

Tali adempimenti dovranno essere adottati fino alla messa a disposizione nella BDN dell'apposita funzionalità di cui al comma 5, articolo 4 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.

Nei casi in cui, ai fini della movimentazione, sia obbligatoria la visita clinica veterinaria, il veterinario ufficiale può contestualmente alla visita clinica certificare che gli animali oggetto della movimentazione sono stati regolarmente vaccinati per malattia di Aujeszky, visti gli atti di ufficio (modelli 12).

- **Ulteriori misure sanitarie:** relativamente a quanto riportato al comma 2-quater dell'articolo 8, per un mero errore materiale, l'emanazione da parte della scrivente di ulteriori misure sanitarie, di cui al comma 2-ter e non 4 come riportato, potrà avvenire entro 180 giorni, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto 30 dicembre 2010 e dopo la valutazione epidemiologica effettuata dal Ministero in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la Malattia di Aujeszky;

- **Movimentazione dei suini:** la visita clinica degli animali, da effettuarsi nelle 48 ore precedenti la movimentazione, è prevista nei seguenti casi:

- Movimentazioni da vita da e verso:

a) centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale;

b) aziende accreditate per malattia vescicolare del suino site in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino, fermo restando quanto previsto dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino (deroghe ex. articolo 8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche ed integrazioni).

c) aziende accreditate per malattia vescicolare del suino site in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino ma non attestate indenni per malattia di Aujeszky.

- Movimentazioni verso il macello da:

a) stalle di sosta site su tutto il territorio nazionale;

b) aziende accreditate per malattia vescicolare del suino site in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino, fermo restando quanto previsto dal piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino (deroghe ex. articolo 8 della Decisione 2005/779/CE e successive modifiche ed integrazioni).

- **Monitoraggio sierologico:** quanto riportato nell'Allegato V (Monitoraggio sierologico) è così sostituito:

1. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky nei campioni ricevuti nell'ambito del Piano di sorveglianza della Malattia Vescicolare del suino, specificandolo sul modello di cui all'Allegato IV.


2. I risultati del monitoraggio verranno inseriti nel sistema informativo predisposto per la Malattia Vescicolare del suino.

Si stanno valutando con gli uffici competenti del Ministero le modalità di armonizzazione delle disposizioni di cui al decreto 30 dicembre 2010 con quanto contenuto nella presente nota.

Nel ringraziare per la collaborazione e nelle more di quanto sopra, si invitano codesti Enti e Associazioni a dare massima divulgazione della presente nota a darne applicazione dal 28 febbraio 2011.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE GENERALE  
(d.ssa Gaetana Ferri)

 Santucci/Rubico/Bessi/Plasmati

